

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 409

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e degli articoli 40, 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 ottobre 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 254/11

Roma 7 ottobre 2011

Ca. Pres.

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011.

Si allega, altresì il testo predisposto, a fini collaborativi, dall'amministrazione proponente a seguito dei rilievi sollevati dal Consiglio di Stato.

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 1 (Oggetto)

L'articolo 1 disciplina il perimetro applicativo del decreto, che ha per oggetto quattro distinti profili inerenti la materia delle spese di giustizia.

In primo luogo, il regolamento opera - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico in materia di spese di giustizia 115/2002 (d'ora in avanti Testo Unico) - una nuova determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, e sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso.

Al riguardo, occorre osservare, che l'articolo 4, comma 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha aggiunto al medesimo articolo 40, un ultimo comma, in base al quale "l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico".

Il comma 5 dello stesso articolo 4, inoltre, ha introdotto una disciplina transitoria, fino all'emanazione del presente regolamento, in base alla quale "i diritti di copia di cui all'allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciati in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissate per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo decreto".

Per effetto delle disposizioni del citato decreto legge, quindi, i diritti di copia, senza certificazione di conformità, di cui all'allegato 6 del Testo Unico sono stati aumentati del cinquanta per cento, mentre le copie rilasciate in formato diverso da quello cartaceo, sempre che i documenti siano presenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, sono stati determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate e nella misura precedentemente fissata in maniera forfettaria per le copie cartacee. L'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo Testo Unico è stata quindi sospesa per la parte relativa agli importi previsti per il rilascio di copia su supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

La disciplina del diritto di copia, prevista dall'articolo 40 del Testo Unico, deve quindi prevedere, oltre alla determinazione di nuovi importi che tengano conto dei criteri sopra enunciati (maggiorazione del cinquanta per cento del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo rispetto a quello previsto per il rilascio di copia su supporto elettronico, tenendo anche conto dei costi del servizio e di quelli per l'incasso), anche l'utilizzo di nuovi supporti elettronici.

A tal fine si è ritenuto di determinare gli importi dei diritti di copia, sia su supporto cartaceo che su supporto non cartaceo, in maniera forfettizzata secondo i citati criteri.

In secondo luogo, il regolamento modifica le modalità di pagamento del contributo unificato, onde adeguare tali modalità all'evoluzione tecnologica e aumentare gli strumenti di pagamento a disposizione dei cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 191 del testo Unico.

In terzo luogo, il regolamento disciplina le modalità di pagamento dei diritti di copia, di certificato nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio



nel processo civile, ai sensi dell'articolo 196 del Testo Unico, anche in questo caso al fine di adeguare tali modalità all'evoluzione tecnologica e allargare lo spettro delle modalità di pagamento.

Infine, il regolamento incide su alcune disposizioni regolamentari del Testo Unico in materia di riscossione delle spese di giustizia, al fine di semplificare l'attività svolta dagli agenti della riscossione, in linea con la riforma delle modalità di recupero delle spese attuata con la l. 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 2 (Diritto di copia cartacea)

Per il rilascio di copie cartacee di documenti **l'articolo 2** prevede un importo fisso, distinto per classi di pagine, maggiorato di almeno il cinquanta per cento rispetto a quello previsto per le copie di pagine trasferite dall'archivio informatico dell'ufficio giudiziario su supporto non cartaceo (all. n.1).

Articolo 3 (Diritto di copia non cartacea)

Per le copie di documenti su supporto non cartaceo, **l'articolo 3** prevede il rilascio mediante invio per posta elettronica, prelievo da sorgente remota nonché mediante registrazione o memorizzazione su uno dei supporti indicati nelle tabelle contenute negli allegati n. 2, 3 e 4 del regolamento. Possono essere utilizzati supporti forniti dall'utente, sempreché gli stessi rientrino in quelli indicati nelle predette tabelle e a condizione che siano utilizzabili dall'ufficio al quale viene fatta la richiesta delle copie.

Sono state distinte, inoltre, le ipotesi di copie in formato elettronico di registrazioni o documenti in originale elettronico rispetto alle copie in formato elettronico di documenti in originale cartaceo già esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, in ragione della diversa unità di misura (rispettivamente *kilobyte* e numero di pagine) cui è commisurato l'importo da corrispondere.

In entrambe le ipotesi (all. n.2 e all. n.3) l'importo del diritto di copia è stato determinato in maniera fissa, rispettivamente, per dimensione del documento informatico o per classi di pagine, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee di cui all'allegato n. 6 del Testo Unico.

Gli importi del diritto di copia su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico, riportati nella tabella contenuta nell'allegato n. 4, sono stati rideterminati prevedendo, rispettivamente, soltanto supporti fino a 90 minuti e fino a 240 minuti.

Al fine di mantenere le tabelle contenute negli allegati n. 2 e 3 aperte alla possibilità di utilizzazione di nuovi supporti elettronici, diversi da quelli espressamente ivi indicati (CD e DVD) è stato previsto l'aggiornamento periodico delle caratteristiche e delle tipologie dei supporti non cartacei con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nelle tabelle contenute negli allegati n. 2 e 3, è stato infine previsto un limite massimo del costo dei diritti di copia, al fine di non gravare eccessivamente sugli utenti nel caso di richieste aventi per oggetto un numero molto elevato di documenti. Il limite è previsto per le sole copie non cartacee, in ragione del fatto che l'utilizzo delle tecnologie informatiche prevede, rispetto alle riproduzioni cartacee, un aumento men che proporzionale del costo di gestione del servizio di rilascio delle copie e minori costi di materiali (carta, toner, usura dei macchinari ecc.).



Articolo 4 (Diritto di copia autentica)

Per il rilascio di copia autentica l'**articolo 4** stabilisce che è dovuto un diritto unitario fisso da aggiungere al diritto forfettizzato di copia, il cui importo è stato arrotondato in aumento rispetto a quello previgente, previsto nell'Allegato 7 del Testo Unico. Il diritto aggiuntivo è dovuto per ogni singolo documento.

Articolo 5 (Copia urgente)

Per il rilascio urgente di copie, l'**articolo 5** prevede che il diritto complessivamente dovuto sia triplicato, ma soltanto se la copia urgente è stata espressamente richiesta ed ottenuta. Rispetto alla formulazione dell'articolo 270 del Testo Unico, che prevedeva la triplicazione del diritto a seguito del rilascio delle copie entro due giorni anche se non richiesto dalla parte, la nuova disposizione del presente regolamento è stata coordinata con l'analoga previsione in materia di diritto di certificato, già prevista dall'articolo 273 del Testo Unico ed ora contenuta nell'articolo 8 del regolamento, in base alla quale la maggiorazione del diritto è dovuta "se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta".

Articolo 6 (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

L'**articolo 6** riporta senza modifiche il contenuto del previgente articolo 271 del Testo Unico, che non necessita di aggiornamenti.

Articolo 7 (Diritto di copia nei procedimenti civili e penali di impugnazione)

L'**articolo 7** riporta senza modifiche il contenuto del previgente articolo 272 del Testo Unico, che non necessita di aggiornamenti.

Articolo 8 (Diritto di certificato)

Nell'**articolo 8** è disciplinato l'importo del diritto di certificato. Rispetto al testo previgente, contenuto nell'articolo 273 del Testo Unico, si è operato unicamente un arrotondamento.

Articolo 9 (Modalità di pagamento del contributo unificato)

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 191 del Testo Unico, l'**articolo 9 del regolamento** modifica il comma unico del successivo articolo 192, al fine di rispondere alla necessità di un aggiornamento delle modalità di pagamento del contributo unificato, anche per via telematica.

Il Testo Unico prevedeva una triplice modalità di versamento del contributo unificato: a) ai concessionari; b) in conto corrente postale; c) presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati.

Tali modalità sono state mantenute con alcuni accorgimenti. Infatti, si è specificato che i concessionari sono stati ormai sostituiti dagli agenti della riscossione e si è chiarito che il versamento in conto corrente postale può avvenire



con modalità telematiche, onde adeguare tale forma di versamento a quelle nuove contestualmente introdotte.

Tali sono il pagamento telematico mediante bonifico bancario intestato alla tesoreria dello Stato e mediante versamento su modello F24, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

L'attuazione delle modalità di pagamento telematiche di cui alla lett. b) e alla lett. d) è stata rinviata, per quanto riguarda il bonifico bancario e postale, ad un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Entrate e DigitPa per i profili informatici, e ad una apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle Entrate, per quanto attiene il versamento su modello F 24 e il relativo controllo dei versamenti.

Alla lettera f) è stata infine introdotta, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, una formula aperta all'evoluzione tecnologica: il versamento sarà possibile anche con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale.

La regolamentazione di tale ultima modalità è rimessa al decreto che il Ministro della giustizia è tenuto a emettere ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Articolo 10 (Modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)

L'articolo 10 del decreto disciplina le modalità di pagamento dei diritti di copia, di certificato nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 196 del Testo Unico superando le disposizioni transitorie contenute negli articoli 285 e 286 del lo stesso.

Le modalità di versamento telematico, indicate alle lettere a), c), d) ed f) dell'articolo 10, e le relative regole di attuazione per le quali si fa rinvio ad appositi successivi provvedimenti, sono del tutto analoghe a quelle indicate nell'articolo 9 sopra descritto.

Alla lettera b) si specifica poi che anche il pagamento dei diritti di copia, certificato e delle spese di notifica può avvenire presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati, dietro rilascio di apposito contrassegno, emesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972. Tale richiamo implica anche il richiamo alle convenzioni che l'Agenzia delle entrate e i rivenditori di generi di monopolio stipulano per regolare il rapporto relativo all'emissione dei contrassegni e al successivo riversamento. **Si prevede poi che le regole tecniche per l'applicazione delle modalità di pagamento di cui alla lett. b), sono fissate con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate.**

Articolo 11 (Disposizioni per la razionalizzazione della procedura di riscossione delle spese di giustizia)



L'articolo 11 apporta alcune modifiche alle norme di rango regolamentare del Testo Unico, onde adeguare la disciplina secondaria della riscossione alle novità legislative introdotte dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.

Il comma 1 lettera a) estende alla nuova procedura di riscossione, che non prevede più l'invito al pagamento spontaneo, la disposizione che già prima consentiva di annullare il credito nei confronti del debitore irreperibile, a seguito della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 del codice di procedura civile. La norma, che fa salva l'ipotesi in cui il debitore, anche se anagraficamente irreperibile, sia tuttavia ristretto presso istituti di pena, consente di non attivare le dispendiose procedure della riscossione mediante ruolo nei confronti di soggetti verso i quali il recupero è da presumere impossibile. La decisione sull'annullamento da parte dell'ufficio è comunque subordinata al parere dell'avvocatura erariale, così come già previsto dal comma 1 dell'art. 219.

Il comma 1 lettera b) assicura ad Equitalia Giustizia Spa una maggiore flessibilità nella scelta dei canali di notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato, garantendole, oltre alla possibilità di operare ai sensi degli articoli 137 ss. del codice di procedura civile, anche quella di avvalersi delle restanti modalità di notifica (raccomandata A.R., senza applicazione della legge n. 890/1982, ufficiali della riscossione e messi notificatori nominati dagli agenti della riscossione) utilizzate dalle altre società del Gruppo Equitalia per le cartelle di pagamento e i restanti atti della procedura di riscossione a mezzo ruolo (cfr. artt. 26, 49, comma 2, secondo periodo, e 50, comma 2, del DPR n. 602/1973).



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante disposizioni in materia di determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente : per il Ministero della giustizia – dott. Giuseppe Marra –ufficio legislativo – 0668852663;

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento regolatorio ha l'obiettivo di disciplinare le modalità di pagamento, con particolare riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio, in ragione della espressa previsione normativa contenuta rispettivamente negli articoli 191 e 196 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, che demandano ad un successivo regolamento tali adempimenti normativi.

In particolare, per quel che riguarda il diritto di copia, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 40 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, si è provveduto anche ad una rideterminazione degli importi dovuti per i diritti di copia, anche in ragione delle estensioni dei collegamenti telematici ed evoluzioni tecniche, pertanto, pur continuando a prevedersi il rilascio della copia cartacea, il cui importo viene comunque rideterminato, è stato previsto il rilascio di copia non cartacea, in formato elettronico nonché derivante da atti contenuti negli archivi informatici degli uffici giudiziari ed in formato analogico.



Per quanto riguarda la riscossione delle spese di giustizia si è reso necessario adeguare la normativa regolamentare alla intervenuta modifica normativa, introdotta con la legge 18 giugno 2009 n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), tesa a razionalizzare tale procedura.

L'intervento regolatorio proposto è in linea con il programma di Governo, laddove si intende razionalizzare e modernizzare il sistema giustizia, anche nella parte relativa alle spese di giustizia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Attualmente la materia delle spese di giustizia ed in particolare, delle spese sopra indicate, oggetto del presente decreto, è disciplinata, sia per quel che attiene gli importi che per quel che riguarda le modalità di pagamento, dal "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*", ovvero dal sopra citato D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

In particolare le norme del Testo Unico che prevedono espressamente la rideterminazione degli importi dovuti dei diritti di copia, nonché le modalità di pagamento delle spese di giustizia in questione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono gli artt. 40, 191, 196; le ulteriori disposizioni interessate dal intervento regolatorio sono gli articoli dal 267 al 273 del Testo Unico.

La disciplina della riscossione delle spese di giustizia su cui incide l'intervento regolatorio , è contenuta attualmente dagli artt. 219 e 248 del testo Unico.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio riscrive la disciplina contenuta nell'articolo 192 del Testo unico per quel che attiene le modalità di pagamento del contributo unificato e pertanto il primo comma viene sostituito e vengono aggiunti i commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater. Sono poi apportate modifiche agli artt. 219 e 248 del Testo unico, introducendo in entrambi i casi il comma 1 bis, al fine di razionalizzare e adeguare la disciplina alle novità normative introdotte dalla L. 18 giugno 2009 n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).



Per quel che invece riguarda il diritto di copia e di certificato, vengono richiamati i contenuti già formulati nella normativa primaria di cui agli articoli 267-273 del Testo Unico, integrati con le precisazioni necessarie per la definizione dei contenuti tecnici inerenti la documentazione informatica ed elettronica, oltre alla rideterminazione degli importi.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento regolatorio non è in contrasto con alcun principio costituzionale .

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La materia relativa all'attività giudiziaria ed all'ordinamento civile e penale, è di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 Cost.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio è perfettamente compatibile con i principi richiamati, perché incide su una materia di esclusiva competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento regolatorio dà attuazione ad espresse previsioni normative contenute nel DPR 115/2002, che rimandano a futuri regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto del presente intervento.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE



10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non sussistono profili di interferenza dell'intervento regolatorio con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione in corso.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risultano obblighi internazionali sulla materia .

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non è possibile operare raffronti a livello comunitario, attese le notevoli differenze dei sistemi giudiziari tra i diversi paesi della UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame, in ossequio ad una specifica indicazione della legge, ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico delle spese di giustizia, determina i nuovi importi delle diritti di copia e certificato e definisce i nuovi supporti per il rilascio di tali atti. Non sono introdotte nuove definizioni normative.



2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti; in particolare si è tenuto conto delle novità normative introdotte di recente dalla L. 18 giugno 2009 n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nonché dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario).

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento regolatorio riscrive la disciplina contenuta nell'articolo 192 del Testo unico per quel che attiene le modalità di pagamento del contributo unificato e pertanto il primo comma viene sostituito e vengono aggiunti i commi 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quater*. Sono poi apportate modifiche agli artt. 219 e 248 del Testo unico, introducendo in entrambi i casi un comma 1 bis, al fine di adeguare la disciplina alle novità normative introdotte dalla L. 18 giugno 2009 n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi espressi visto che la disciplina in esame ha principalmente una natura evolutiva, ad eccezione della parte relativa alla determinazione dei diritti di copia con particolare riferimento alle tabelle allegate al Testo Unico delle spese di giustizia che devono ritenersi implicitamente abrogate e sostituite dalle nuove inserite nel regolamento in esame.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.



7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il regolamento prevede che alcuni decreti dirigenziali attuativi disciplinino l'uso di supporti diversi da quello cartaceo e le regole tecniche per l'attuazione delle nuove modalità di pagamento. Tali rinvii si rendono necessari in ragione dei contenuti strettamente tecnici di tali specifiche previsioni, connesse peraltro a sistemi in evoluzione che richiedono l'armonizzazione tra procedure tecnologiche afferenti, per quel che riguarda i pagamenti, ad operatori diversi, non solo pubblici.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario utilizzare alcun dato statistico.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

OGGETTO : Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante disposizioni in materia di determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia.

Referente : dott. Giuseppe Marra – Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 0668852663

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

La materia delle spese di giustizia è disciplinata in modo organico dal Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115; gli importi dei diversi diritti spettanti all'amministrazione sono indicati nei relativi allegati.

Con riguardo specificatamente ai diritti di copia e di certificato l'articolo 40 del Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, prevede che un regolamento, da emanare successivamente, determini i nuovi importi per il diritto di copia e di certificato, adeguati, dall'entrata in vigore del citato Testo Unico, soltanto in relazione alla accertata variazione Istat ai sensi dell'articolo 274.

Le modalità di pagamento delle spese di giustizia sono attualmente disciplinate dagli artt. 192, 193, 194 e 195 del T.U.; gli artt. 191 e 196 prevedono che esse siano poi modificati da un regolamento, da emanare successivamente, che tenga conto dell'estensione nel tempo dei collegamenti telematici.

La disciplina della riscossione delle spese di giustizia su cui incide l'intervento regolatorio, è contenuta attualmente dagli artt. 219 e 248 del Testo Unico.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio dà attuazione a quanto previsto dal Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per attualizzare le procedure e gli importi .

In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico, determina nuovi importi per il diritto di copia e di certificato, adeguati, dall'entrata in vigore del citato Testo Unico, soltanto in relazione alla accertata variazione Istat ai sensi dell'articolo 274. L'esigenza deriva anche dall'intervenuta informatizzazione del processo civile e dalla presenza di strumenti tecnici quali il documento elettronico che hanno richiesto una nuova disciplina specifica.



In secondo luogo, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 191 e 196 del Testo Unico, prevede inoltre nuove modalità di pagamento sia dei diritti sopra citati, nonché del contributo unificato e dell'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio. In particolare sono state previste nuove modalità telematiche di pagamento ed il versamento anche con bonifico bancario, in ragione dell'intervenuta necessità di agevolare il pagamento di tali spese di giustizia soprattutto in ragione della più urgente esigenza di semplificare le procedure connesse con il processo civile telematico.

Sono poi apportate modifiche, in materia di riscossione delle spese di giustizia, agli artt. 219 e 248 del Testo unico, introducendo in entrambi i casi il comma 1 bis, al fine di razionalizzare e adeguare la disciplina alle novità normative introdotte dalla L. 18 giugno 2009 n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio interviene in chiave di semplificazione delle procedure di riscossione delle spese di giustizia, al fine di agevolare da un lato gli operatori del diritto ed al contempo la riscossione da parte dell'amministrazione della giustizia, anche tenuto conto del processo di informatizzazione delle attività processuali. L'armonizzazione e la semplificazione delle procedure è destinata ad abbattere, in termini complessivi, i costi della giustizia, con effetti positivi sia per l'amministrazione sia per i cittadini.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Gli obiettivi a breve termine dell'intervento regolatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, sono quelli di determinare nuovi importi per il diritto di copia e di certificato, adeguati, dall'entrata in vigore del citato Testo Unico, soltanto in relazione alla accertata variazione Istat ai sensi dell'articolo 274. L'esigenza deriva anche dall'intervenuta informatizzazione del processo civile e dalla presenza di strumenti tecnici quali il documento elettronico che hanno richiesto una nuova disciplina specifica. Ai sensi poi degli artt. 191 e 196 T.U., sono determinate anche le modalità di pagamento.

Gli obiettivi, a medio e lungo termine, sono principalmente in chiave di semplificazione, sia per quel che attiene gli aspetti strettamente procedurali come quelli relativi alle modalità di pagamento, sia per quel che riguarda le procedure della riscossione dei crediti di giustizia, ma sono anche ispirati ad una razionalizzazione delle specifiche previsioni inerenti le nuove tecnologie



prevedendosi importi nuovi, meglio ancorati alla specificità del documento elettronico; come è noto l'informaticizzazione faciliterà le procedure anche in favore degli utenti del servizio giustizia, compatibilmente con il rispettivo grado di conoscenze informatiche.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà verificato per così dire sul campo, ovvero negli uffici giudiziari. Importante indicatore in tal senso sarà rappresentato dal numero di utenti che utilizzerà, ad esempio, le nuove modalità telematiche di pagamento ed il versamento anche con bonifico bancario, raffrontando questo dato con quello relativo all'utilizzo delle vecchie procedure di pagamento.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I destinatari dell'intervento regolatorio, sono tutti i soggetti, pubblici e privati, che, per così dire, utilizzano il servizio giustizia, in particolare per il rilascio di copie e di certificati da parte degli uffici giudiziari.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

L'intervento regolatorio è frutto di una elaborazione effettuata nel corso di alcune riunioni di coordinamento a cui hanno partecipato rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, in particolare le varie articolazioni del Ministero della giustizia (Ufficio Legislativo, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria), nonché dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel corso delle riunioni sono stati ascoltati i rappresentanti di importanti Consigli degli Ordini degli avvocati (di Milano, Torino, Napoli, Bologna) , che hanno informalmente espresso apprezzamento per le novità introdotte con le nuove modalità telematiche di pagamento e di versamento anche con bonifico bancario, che faciliteranno le operazioni di pagamento da parte degli avvocati, che sono i primi destinatari (oltre ai funzionari pubblici) dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

L'opzione di non intervento comporterebbe che gli importi per il diritto di copia e di certificato non sarebbero adeguati al costo della vita, peraltro in violazione della disposizione di legge che prevede il loro adeguamento periodico, e che gli strumenti di pagamento utilizzati dall'Amministrazione della giustizia rimarrebbero immutati a dispetto della possibilità di sfruttare al meglio le innovazioni telematiche, che comportano miglior efficienza e semplificazione del servizio.



SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non sono emerse, sia nell'ambito della stessa amministrazione che nel corso delle consultazioni, opzioni alternative effettivamente praticabili, ossia tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi e l'efficacia dei servizi, e ciò sia dal punto di vista giuridico sia nel merito.

SEZIONE 5. LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Si è utilizzato un metodo di analisi a priori, fondato sulla conoscenza delle difficoltà attualmente esistenti per l'effettuazione dei pagamenti, anche alla luce di quanto emerso nei vari incontri con i Consigli degli ordini degli avvocati.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi, se non quello inevitabile dell'aumento delle spese di giustizia per gli utenti in forza del loro adeguamento obbligatorio, che sarà compensato da un servizio più efficiente e veloce. Per quanto riguarda in particolare le modalità di pagamento delle spese, profilo dove si riscontra l'intervento maggiormente innovativo nel sistema, si è scelto di mantenere gli strumenti di pagamento già esistenti al fine di garantire comunque il regolare svolgimento del servizio, senza stravolgimenti improvvisi. I vantaggi, in tale ambito, riguardano l'incentivazione di strumenti di pagamento telematici in coordinamento con la predisposizione, da parte del Ministero della Giustizia, di nuovi strumenti procedimentali e processuali. Si tratta di interventi predisposti sia nell'interesse dell'Amministrazione che degli utenti, in particolare degli avvocati che potranno effettuare pagamenti on line tramite bonifico bancario. La riforma che tende ad incentivare strumenti di pagamento di uso comune, consentirà di semplificare sensibilmente le procedure. La previsione, inoltre, di rilascio di copie con strumenti più adeguati all'evoluzione tecnica avrà un effetto vantaggioso nei confronti dei destinatari.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento regolatorio non comporta obblighi informativi a carico dei destinatari né diretti né indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state effettuate comparazioni in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili, sia dal punto di vista giuridico sia nel merito.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio



L'intervento regolatorio può produrre da subito gli effetti previsti, in quanto si innesta su procedure già in atto presso gli uffici destinati a riscuotere le somme inerenti le spese di giustizia, senza quindi necessità di attivare, a tal fine, ulteriori risorse umane, materiali e strumentali, ed in assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Quanto alle nuove modalità telematiche di pagamento, che sono facoltative in ragione della necessità di non pregiudicare i liberi professionisti che non hanno sufficiente dimestichezza con gli strumenti informatici, si evidenzia che i Consigli degli Ordini degli avvocati che sono stati sentiti nel corso dell'iter di predisposizione dello schema di intervento regolatorio, hanno manifestato informalmente piena adesione al progetto; in ragione di ciò sussistono le condizioni ottimali per ottenere nell'immediato gli effetti perseguiti.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA DEL PAESE.

Non vi è alcuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. La competitività del paese trarrà benefici dalla semplificazione delle procedure di riscossione.

SEZIONE 7. LE MODALITA ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'attuazione del provvedimento è in capo alle Amministrazioni che già intervenivano in precedenza nel settore, senza alcuna modifica delle competenze in atto. In particolare è previsto che le regole tecniche per l'applicazione delle nuove modalità di pagamento sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e DigitPA. Inoltre le regole tecniche per l'applicazione delle modalità di pagamento con versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, sono fissati con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia per le entrate.

Infine con riferimento ai crediti relativi al contributo unificato, è previsto in capo alla società Equitalia Giustizia spa il compito di notificare l'invito di pagamento con le modalità previste dal novellato art. 248 del Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previsti forme di pubblicità particolari; oltre l'ordinaria pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è prevista la comunicazione sul sito del Ministero della giustizia .

Inoltre, secondo la prassi ordinaria, provvederà ad informare gli utenti sia interni all'amministrazione che esterni anche pubblicando le istruzioni sul sito web, affinché sia immediata e massima la diffusione dei nuovi strumenti messi a disposizione per la semplificazione delle procedure di pagamento.



Gli articoli del regolamento relativi alla riscossione sono rivolti essenzialmente agli uffici giudiziari ed alla società Equitalia Giustizia che saranno pertanto informati della novella regolamentare dal Ministero della Giustizia.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio si innesta su procedimenti e strutture amministrative (le diverse articolazioni del Ministero della giustizia e dell'economia) che già effettuano le operazioni relative alla riscossione dei diritti connessi alle spese di giustizia, di cui si è proceduto sostanzialmente ad una attualizzazione e razionalizzazione. Ne consegue che il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio sono effettuati dagli stessi organi dei citati dicasteri che si occupano della riscossione delle spese di giustizia. Quindi non vi sono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, non essendo previsti incrementi di personale o di mezzi .

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Per quel che riguarda gli importi del diritto di copia e di certificato, il Testo unico delle spese di giustizia, all'articolo 274, prevede l'adeguamento periodico, ogni tre anni, degli importi. Per quel che attiene invece l'adeguamento alle nuove tecnologie si potrà utilizzare la previsione normativa dell'articolo 40 che consente con un nuovo regolamento, di adeguare il sistema.

Gli aspetti che devono ritenersi di prioritario impatto nel sistema, e quindi da sottoporre a V.I.R. da parte del Ministero della giustizia, sono inerenti principalmente alla previsione dell'uso di nuove tecnologie, sia per quel che attiene gli strumenti di pagamento, sia per quel che riguarda le modalità di copia dei documenti elettronici. Tali aspetti saranno valutati tenendo conto della riduzione delle spese per l'Amministrazione in ragione della semplificazione e modernizzazione delle procedure, nonché del grado di soddisfazione degli utenti, riscontrabile dal livello di utilizzo delle nuove tecnologie messe a disposizione per effettuare i pagamenti; inoltre verrà poi riscontrato il rapporto costo – benefici. A termine di tale verifica si valuterà la opportunità di eventuali interventi integrativi o modificativi.



10345

165
15

36
91455




*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XI

15 APR. 2011

Roma,

Prot. n. 49781
Entrata prot. n. 49747
Allegati:
Riferimento a nota n.



All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

e p.c.
All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo – Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia.

E' pervenuto, per le valutazioni di competenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto corredato della relazione illustrativa, dell'analisi tecnico normativa (ATN) nonché dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Al riguardo, esaminata la predetta documentazione, alla luce del quadro normativo di riferimento, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conf'0



36
GIUST 167
9

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
28 APR. 2011
Prot. n. 5658

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XI

28 APR. 2011

Roma,

Prot. n. 54842

Entrata prot. n. 49747

Allegati:

Riferimento a nota n. ACG/36/GIUST/4773 del 12 aprile 2011

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia.

Con la nota indicata in epigrafe codesto Ufficio ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.

Al riguardo - facendo seguito al parere espresso con la precedente nota n. 49781, datata 15 aprile 2011, con la quale si è già segnalato di non avere osservazioni da formulare in ordine allo schema di provvedimento di cui trattasi, corredato dalla relazione illustrativa, dall'analisi tecnico normativa (ATN) e dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) - preso atto delle motivazione esposte in ordine agli effetti positivi in termini di maggior gettito derivante dalla rideterminazione degli importi dei diritti di copia e di certificato nonché dei risparmi di spesa connessi all'introduzione di nuove forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia e di certificato, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'



Ministero della Giustizia

Roma, li 8 aprile 2011

Schema di D.P.R. recante "Regolamento recante determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia"

Relazione tecnica

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari derivanti dallo schema di regolamento in epigrafe. In premessa si segnala che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si evidenziano al riguardo i seguenti articoli:

Articolo 2 "Diritto di copia cartacea"

Il rilascio di copie cartacee di documenti è subordinato al pagamento degli importi stabiliti dall'allegato n.1 della annessa tabella.

Gli importi previsti tengono conto delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, in base al quale "l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico".

Gli importi indicati sono stati altresì arrotondati in aumento di una percentuale pari mediamente al 13% degli importi inizialmente rideterminati così da produrre sicuri effetti di maggior gettito.

Si segnala al riguardo che la relazione tecnica allegata al citato decreto legge 193/2009 quantificava in euro 4.800.000 euro annui l'incremento di gettito derivante dall'aumento dei diritti di copie su supporto cartaceo.



Ministero della Giustizia

Articolo 3 "Diritto di copia non cartacea"

Il rilascio di copie di documenti su supporto non cartaceo è subordinato al pagamento degli importi stabiliti dagli allegati n.2, 3 e 4 della annessa tabella.

Gli importi previsti agli allegati 2 e 3 sono stati determinati, per dimensione del documento informatico o per classi di pagine, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee di cui all'allegato n. 6 del T.U. delle spese di giustizia, con un successivo arrotondamento degli importi in aumento nella misura media del 13% (allegato 3).

Si segnala al riguardo che la relazione tecnica allegata al decreto legge 193/2009, prevedeva una sostanziale invarianza di gettito, quantificato in 6.400.000 euro, per l'ipotizzato maggior ricorso al rilascio di copie su supporto elettronico (+30%).

Si evidenzia inoltre che il rilascio di copie su supporto informatico determina consistenti risparmi di spesa nella gestione del servizio di riproduzione di atti su supporto cartaceo (manutenzione dei fotocopiatori, carta, toner ecc.). Tali oneri gravano sul capitolo di bilancio 1451 p.g. 21 di questa amministrazione che prevede uno stanziamento di 5.531.000 euro per l'anno 2011. Il risparmio di spesa annuo può essere stimato nella misura del 10% (circa 553.000 euro) dell'attuale previsione di bilancio.

Articolo 4 "Diritto di copia autentica"

Il rilascio di copie autentiche è subordinato al pagamento di un diritto unitario fisso da aggiungere al diritto forfettizzato di copia.

L'importo previsto, subisce un marginale arrotondamento in aumento (da 8,85 a 9 euro) con effetti trascurabili sul gettito, comunque in aumento.

Sono altresì da evidenziare, seppur non quantificabili, gli effetti indotti, in termini di maggior gettito, derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7, che confermando sostanzialmente la legislazione vigente, utilizzano come base di calcolo delle somme da pagare per il rilascio di copie, i nuovi importi dei diritti indicati nella tabella.



Ministero della Giustizia

Articolo 8 "Diritto di certificato"

Il diritto dovuto per il rilascio di certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, è stabilito nella misura di 5 euro. Rispetto alla misura attuale, pari a 3,54 euro, l'arrotondamento previsto determina un maggior gettito del 41%.

Articolo 9 "Modalità di pagamento del contributo unificato" e articolo 10 "Modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile"

Le norme introducono nuove forme di pagamento del contributo unificato, dei diritti di copia, di certificato e del pagamento delle spettanze agli ufficiali giudiziari connesse alle attività di esecuzione e notificazione, con l'introduzione di modalità telematiche quali il bonifico bancario intestato alla tesoreria dello Stato o il versamento su modello F24, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Si prevede altresì l'eventuale ricorso a sistemi di pagamento con moneta elettronica quali carte di debito, di credito, prepagate o altro sistema disponibile nel circuito bancario o postale.

In considerazione dei minori costi ipotizzabili per la gestione telematica dei pagamenti, le disposizioni in esame comporteranno evidenti risparmi di spesa per l'amministrazione, seppur allo stato non quantificabili, rispetto ai costi attuali connessi all'affidamento del servizio agli intermediari abilitati, che, per la sola riscossione del contributo unificato di iscrizione a ruolo (euro 317.000.000 - dato di consuntivo 2010), ammontano a circa 8.800.000 di euro con un aggio fissato al 2,8 % del totale riscosso ai sensi della vigente Convenzione tra Agenzia delle entrate e rivenditori di generi di monopolio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

28 APR. 2011

POSITIVO

NEGATIVO

SCHEMA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONI DEGLI IMPORTI E DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICATO, DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLE SPESE PER LE NOTIFICAZIONI A RICHIESTA D'UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE, NONCHE' IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 40, 191, 196 e 248 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n.69;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

(Oggetto)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per 'testo unico' il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) la determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato, anche con riferimento ai nuovi supporti offerti dai mezzi tecnologici, ai sensi dell'articolo 40 del testo unico;



- b) la modifica delle modalità di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 191 del testo unico;
- c) la determinazione delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, ai sensi dell'articolo 196 del testo unico;
- d) la procedura di riscossione delle spese di giustizia, con riferimento all'annullamento del credito per irreperibilità e alle notifiche dell'invito al pagamento del contributo unificato.

CAPO II
Diritti di copia e di certificato

ART. 2
(Diritto di copia cartacea)

1. Per il rilascio di copie cartacee di documenti, è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 1 del presente regolamento.

ART. 3
(Diritto di copia non cartacea)

1. Le copie di documenti possono essere rilasciate in forma non cartacea, mediante invio per posta elettronica, prelievo da sorgente remota, registrazione o memorizzazione su uno dei supporti indicati nelle tabelle, contenute negli allegati n. 2, 3 e 4 del presente regolamento. Nel caso di registrazione o memorizzazione su supporto fornito dal richiedente, la copia è rilasciata a condizione che il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene richiesta.
2. Per il rilascio di copie in formato elettronico di registrazioni o documenti anch'essi in formato elettronico è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 2 del presente regolamento.
3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di documenti in originale cartaceo già esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 3 del presente regolamento.
4. Per il rilascio di copie su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 4 del presente regolamento.
5. Quando il supporto di registrazione o memorizzazione è fornito dall'ufficio che rilascia la copia, è dovuto l'ulteriore importo nella misura stabilita dalle tabelle, contenute negli allegati n. 2, 3 e 4 del presente regolamento.
6. Le caratteristiche e la tipologia dei supporti diversi da quello cartaceo utilizzabili ai fini del rilascio di copie sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all'approvazione di tale decreto, sono utilizzabili come supporti solo i CD e i DVD.

ART. 4
(Diritto di copia autentica)



1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto un diritto aggiuntivo pari a 9 euro per ogni singolo documento.

ART. 5

(Copia urgente)

1. Per il rilascio urgente di copie, il diritto complessivamente dovuto è triplicato.
2. Si considera urgente la copia richiesta e ottenuta entro due giorni.

ART. 6

(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

ART. 7

(Diritto di copia nei procedimenti civili e penali di impugnazione)

1. Il diritto dovuto per le copie, ai sensi dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore, secondo le modalità di riscossione di cui alla parte VII del testo unico.

ART. 8

(Diritto di certificato)

1. Per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a 5 euro.
2. Per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un diritto aggiuntivo di 5 euro.

CAPO III

Modalità di pagamento

ART. 9

(Modalità di pagamento del contributo unificato)

1. All'articolo 192 (R) del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:
 - a) versamento agli agenti della riscossione;



b) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all'importo dovuto;

d) versamento con modalità esclusivamente telematiche su modello F24, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

e) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

f) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera b), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e DigitPA.

1-ter. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera d), e per il controllo dei pagamenti sono fissate con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate, sentito DigitPA.

1-quater. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera f), per il rilascio della relativa ricevuta di versamento e per il controllo dei pagamenti, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.».

ART. 10

(Modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)

1. Il pagamento dei diritti di copia e di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, è effettuato mediante:

a) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

b) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all'importo dovuto;

c) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

d) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-



legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e DigitPA.
3. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità di pagamento di cui al comma 1, lettera b), sono fissate con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate.
4. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera d), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

CAPO IV

Riscossione delle spese di giustizia

ART. 11

(Disposizioni per la razionalizzazione della procedura di riscossione delle spese di giustizia)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 219 (R), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nella riscossione mediante ruolo di cui al capo I del titolo II-bis, si applica il comma 1 se il debitore, non ristretto preso istituti di pena, è privo di codice fiscale e non sono conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. In tal caso, non si procede all'iscrizione a ruolo.»;
 - b) all'articolo 248 (R), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con riferimento ai crediti relativi al contributo unificato, la società Equitalia Giustizia SpA può notificare l'invito di cui al comma 1 anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, previa convenzione con gli agenti della riscossione, mediante gli ufficiali della riscossione o i messi notificatori nominati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato n. 1
(di cui all'articolo 2, comma 1)

Diritto di copia cartacea senza certificazione di conformità.

<i>Numero pagine</i>	<i>diritto di copia forfettizzato</i>
<i>1-4</i>	<i>€ 1,50</i>
<i>5-10</i>	<i>€ 3,00</i>
<i>11-20</i>	<i>€ 6,00</i>
<i>21-50</i>	<i>€ 12,00</i>
<i>51-100</i>	<i>€ 25,00</i>
<i>Oltre le 100</i>	<i>€ 25,00 più € 15,00 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100</i>



Allegato n. 2
(di cui all'articolo 3, comma 1)

Diritto di copia in formato elettronico di registrazioni o documenti in formato elettronico.

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Dimensione del file in Kb (Kilobyte)</i>	<i>Importo forfettizzato</i>	<i>Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall'amministrazione</i>
<i>Supporti di memoria di massa: CD e DVD.</i>	<i>Fino a 40</i>	<i>€ 1,00</i>	<i>€ 3,00</i>
	<i>41-100</i>	<i>€ 2,00</i>	
	<i>101-200</i>	<i>€ 4,00</i>	
	<i>201-500</i>	<i>€ 8,00</i>	
	<i>501-1.000</i>	<i>€ 15,00</i>	
<i>Posta elettronica o prelievo da sorgente remota.</i>	<i>Oltre 1.000</i>	<i>€ 15,00 + € 6,00 ogni ulteriori 4.928 kilobyte o frazione di 4.928 sino a un massimo di euro 500.</i>	



Allegato n. 3
(di cui all'articolo 3, comma 1)

Diritto di copia forfettizzato per pagine trasferite dall'archivio informatico dell'ufficio giudiziario.

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Numero di pagine</i>	<i>Importo forfettizzato</i>	<i>Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall'amministrazione</i>
<i>Supporti di memoria di CD e DVD</i>	<i>1-4</i>	<i>€ 1,00</i>	<i>€ 3,00</i>
	<i>5-10</i>	<i>€ 2,00</i>	
<i>Posta elettronica o scarico da sorgente remota</i>	<i>11-20</i>	<i>€ 4,00</i>	
	<i>21-50</i>	<i>€ 8,00</i>	
	<i>51-100</i>	<i>€ 15,00</i>	
	<i>Oltre le 100</i>	<i>€ 15,00 + € 6 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100, sino a un massimo di 100.000 pagine .</i>	



Allegato n. 4
(di cui all'articolo 3, comma 1)

Diritto di copia su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico.

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Diritto di copia</i>	<i>Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall'amministrazione</i>
<i>Per ogni cassetta fonografica fino a 90 minuti</i>	<i>€ 7,00</i>	<i>€ 3,00</i>
<i>Per ogni cassetta videofonografica fino a 240 minuti</i>	<i>€ 9,00</i>	<i>€ 3,00</i>





Mod. UTRDIS-COM



7/2-424
2 M. S. R. 9

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. *2651*

Roma, addì *30 giugno 2011*

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DETERMINAZIONE IMPORTI E
MODALITÀ PAG. DIRITTI COPIA E
CERTIFICATO, CONTRIBUTO
UNIFICATO, SPESE NOTIFICAZIONI
A RICH. D'UFF. PROC. CIV.,
RISCOSSIONE SPESE DI GIUSTIZIA**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
numero **2032/2011** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Antonello

Numero 251/11 e data 30/06/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 giugno 2011

NUMERO AFFARE 02032/2011

OGGETTO:

Ministero della giustizia ufficio legislativo.

determinazione importi e modalità pag. diritti copia e certificato,
contributo unificato, spese notificazioni a richiesta d'ufficio nel
processo civile, riscossione spese di giustizia

LA SEZIONE

Vista la relazione del 16/05/2011 con la quale il Ministero della
giustizia ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato
sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminar gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere
Giancarlo Montedoro;

Premesso:

Con relazione trasmessa il 13 maggio 2011 dal Ministro della

Giustizia, si chiedeva il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto.

L'intervento regolamentare ha l'obiettivo di disciplinare le modalità di pagamento, con particolare riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per notificazioni a richiesta d'ufficio, in ragione dell'espressa previsione normativa contenuta rispettivamente negli articoli 191 e 196 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 che demandano ad un successivo regolamento tali adempimenti normativi.

In particolare il regolamento opera – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, n. 115 del 2002 – una nuova determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, e sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso.

Va considerato che l'art. 40 citato legittima tale operazione – alla luce dell'art. 23 Cost. che, come è noto, non istituisce una riserva di legge assoluta – demandando alla fonte regolamentare di disciplinare il diritto di copia ed il diritto di certificato, individuandone gli importi “sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti” (così parametrando la discrezionalità dell'esecutivo nell'esercizio della potestà regolamentare).

L'art. 40, comma 1 bis, introdotto dall'art. 4, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 febbraio 2010 n. 24, prevede poi che l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo sia fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico (nel palese intento di scoraggiare il rilascio di copie cartacee).

Il comma 1 dello stesso art. 4 prevede poi nel periodo transitorio, fino all'adozione del presente regolamento, che "i diritti di copia di cui all'allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciati in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati , in ragione del numero delle pagine memorizzate, nelle misure precedentemente fissate per copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data (di adozione del presente regolamento) è sospesa l'applicazione dell'allegato n. 8 del presente decreto."

L'applicazione dell'allegato n. 8 del decreto citato (disciplinante gli importi dei diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo) è stata quindi sospesa per la parte relativa agli importi previsti per il rilascio di copia su supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

L'applicazione dell'allegato 6 – diritti di copia senza certificazione di conformità – ha subito nel periodo transitorio un aumento del cinquanta per cento.

Per il resto le copie di documenti in formato informatico

memorizzati per pagina erano assimilate a quelle cartacee.

Il regolamento in esame incide su tale situazione rideterminando gli importi dei diritti di copia , al fine di agevolare la digitalizzazione dell'amministrazione.

Inoltre il regolamento incide su modalità di pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia, di certificato e di spese per notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, ai sensi degli articoli 191 e 196 del Testo Unico in materia di spese di giustizia che demandavano ad appositi d.p.r. delegificanti , ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988.

In realtà tali norme delegificanti – incidenti su norme primarie dello stesso testo unico – sono state dettate senza un preciso termine di scadenza, ma sono senz'altro conformi alla finalità dei processi di delegificazione previste nella logica interna del testo unico, riguardando semplici modalità di corresponsione delle somme dovute in dipendenza di spese di giustizia, modalità variabili con il progresso tecnologico e, quindi, consegnate alla fonte secondaria.

In ultimo lo schema di regolamento contiene disposizioni in materia di riscossione, incidendo su preesistenti norme regolamentari, al fine di semplificare l'attività svolta dagli agenti della riscossione, in linea con la riforma della riscossione dettata dalla l. n. 69 del 2009.

Considerato:

Lo schema di regolamento merita parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'art. 2 dello schema di regolamento aggiungere , dopo la parola regolamento , le parole “ di cui costituisce parte integrante”.

b) in relazione all'art. 3 dello schema di regolamento , al comma 6 si preveda che il decreto dirigenziale su caratteristiche e supporti diversi dal supporto cartaceo sia adottato sentito l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione (Digitpa).

c) in relazione agli articoli 6, 7 ed 8 dello schema di regolamento che incidono sulla medesima materia rispettivamente disciplinata dagli artt. 271 , 272 e 273 del testo unico delle spese di giustizia senza disporre l'abrogazione occorre evidenziare che la tecnica normativa utilizzata moltiplica inutilmente le fonti normative, duplica fonti primarie e secondarie e non rende chiaro il rapporto fra le predette norme né l'utilità di disposizioni regolamentari meramente riproduttive di disposizioni di legge, ovvero divergenti solo per il disposto arrotondamento.

Occorrerebbe piuttosto operare un mero rinvio alle disposizioni primarie con una clausola del tipo, ad es. per quanto riguarda l'art. 6, “resta fermo per i diritti di copia per i processi innanzi al giudice di pace quanto previsto dall'art. 271 del d.p.r. 30 maggio 2002 n.115” ovvero , in alternativa occorrerebbe scegliere decisamente la delegificazione abrogando allora le disposizioni primarie.


d) si osserva inoltre in relazione agli artt. 9 , comma 1, lett. b) che introduce il comma 1 quater all'art. 192 del testo unico ed in

relazione all'art. 10 , comma 4, che il regolamento rinvia alla legge primaria, apparentemente estendendone la portata , ciò che non sarebbe consentito alla norma secondaria,* tuttavia, la Sezione rileva che in tal caso la norma primaria, ossia l'art. 4, comma 9 del decreto legge n. 193 del 2009 convertito , con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010 n. 24, per la sua generalità, debba intendersi comprensiva anche della materia disciplinata (regole tecniche per l'applicazione di modalità telematiche di pagamento) per cui la norma secondaria deve ritenersi dettata a meri fini di chiarezza dell'ordito disciplinare, risultando altrimenti superflua.

P.Q.M.

Esprime parere nei sensi di cui in parte motiva.

L'ESTENSORE

Giancarlo Montedoro


IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)



**SCHEMA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONI DEGLI IMPORTI E DELLE
MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICATO, DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLE SPESE PER LE NOTIFICAZIONI A RICHIESTA
D'UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE, NONCHE' IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELLE
SPESE DI GIUSTIZIA.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 40, 151, 196 e 248 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n.69;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

**ART. 1
(Oggetto)**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per testo unico, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) la determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato, anche con riferimento ai nuovi supporti offerti dai mezzi tecnologici, ai sensi dell'articolo 40 del testo unico;

- b) la modifica delle modalità di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 191 del testo unico;
- c) la determinazione delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, ai sensi dell'articolo 196 del testo unico;
- d) la procedura di riscossione delle spese di giustizia, con riferimento all'annullamento del credito per irreperibilità e alle notifiche dell'invito al pagamento del contributo unificato.

ART. 2
(Diritti di copia e di certificato)

1. Dopo l'articolo 40 (L) del testo unico sono inseriti i seguenti:

« ART. 40-bis (R) *(Diritto di copia cartacea)* 1. Per il rilascio di copie cartacee di documenti, è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico di cui costituisce parte integrante.

ART. 40-ter (R) *(Diritto di copia autentica)* 1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto un diritto aggiuntivo, pari a 9 euro per ogni singolo documento.

ART. 40-quater (R) *(Diritto di copia non cartacea)* 1. Le copie di documenti possono essere rilasciate in forma non cartacea, mediante invio per posta elettronica, prelievo da sorgente remota, registrazione o memorizzazione su uno dei supporti indicati nelle tabelle, contenute negli allegati n. 8, 8-bis e 8-ter del presente testo unico di cui costituiscono parte integrante. Nel caso di registrazione o memorizzazione su supporto fornito dal richiedente, la copia è rilasciata a condizione che il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene richiesta.

- 2. Per il rilascio di copie in formato elettronico di registrazioni o documenti anch'essi in formato elettronico è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico di cui costituisce parte integrante.
- 3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di documenti in originale cartaceo già esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8-bis del presente testo unico di cui costituisce parte integrante.
- 4. Per il rilascio di copie su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8-ter del presente testo unico di cui costituisce parte integrante.
- 5. Quando il supporto di registrazione o memorizzazione è fornito dall'ufficio che rilascia la copia, è dovuto l'ulteriore importo nella misura stabilita dalle tabelle, contenute negli allegati n. 8, 8-bis e 8-ter del presente testo unico di cui costituiscono parte integrante.
- 6. Le caratteristiche e la tipologia dei supporti diversi da quello cartaceo utilizzabili ai fini del rilascio di copie sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ente nazionale per la

digitalizzazione della pubblica amministrazione (Digitpa). Fino all'approvazione di tale decreto, sono utilizzabili come supporti solo i CD e i DVD.

ART. 40-quinquies (R) (*Copia urgente*) 1. Per il rilascio urgente di copie, il diritto complessivamente dovuto è triplicato.

2. Si considera urgente la copia richiesta e ottenuta entro due giorni.

ART. 40-sexies (R) (*Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace*) 1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

ART. 40-septies (R) (*Diritto di copia nei procedimenti civili e penali di impugnazione*) 1. Il diritto dovuto per le copie, ai sensi dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è triplicato.

2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore, secondo le modalità di riscossione di cui alla parte VII del testo unico.

ART. 40-octies (R) (*Diritto di certificato*) 1. Per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a 5 euro.

2. Per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un diritto aggiuntivo di 5 euro. ».

ART. 3

(*Modalità di pagamento del contributo unificato*)

1. All'articolo 192 (R) del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:

a) versamento agli agenti della riscossione;

b) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all'importo dovuto;

d) versamento con modalità esclusivamente telematiche su modello F24, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

e) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

f) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera b), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e DigitPA.

1-ter. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera d), e per il controllo dei pagamenti sono fissate con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate, sentito DigitPA.

1-quater. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera f), per il rilascio della relativa ricevuta di versamento e per il controllo dei pagamenti, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.».

ART. 4

(Modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)

1. Dopo l'articolo 196 (L) del testo unico è inserito seguente:

«ART. 196-bis (R) *(Modalità di pagamento)* 1. Il pagamento dei diritti di copia e di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, è effettuato mediante:

- a) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
- b) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all'importo dovuto;
- c) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
- d) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e DigitPA.
3. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità di pagamento di cui al comma 1, lettera b), sono fissate con apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate.
4. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera d), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. ».

ART. 5

(Disposizioni per la razionalizzazione della procedura di riscossione delle spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 219 (R) del testo unico è inserito il seguente:
 « 219-bis. (R) 1. Nella riscossione mediante ruolo di cui al capo I del titolo II-bis della parte VII si applica il comma 1 dell'articolo 219 (R) se il debitore, non ristretto preso istituti di pena, è privo di codice fiscale e non sono conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. In tal caso, non si procede all'iscrizione a ruolo.».
2. Dopo l'articolo 248 (R) del testo unico è inserito il seguente:
 « 248-bis. (R) 1. Con riferimento ai crediti relativi al contributo unificato, la società Equitalia Giustizia SpA può notificare l'invito di cui al comma 1 anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, previa convenzione con gli agenti della riscossione, mediante gli ufficiali della riscossione o i messi notificatori nominati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.»

ART. 6

(Allegati)

1. Agli allegati del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'allegato 6 è sostituito dal seguente:

« Allegato 6
(Art. 40-bis)

Diritto di copia cartacea senza certificazione di conformità.

<i>Numero pagine</i>	<i>diritto di copia forfettizzato</i>
1-4	€ 1,50
5-10	€ 3,00

11-20	€ 6,00
21-50	€ 12,00
51-100	€ 25,00
Oltre le 100	€ 25,00 più € 15,00 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

»;

b) l'allegato 8 è sostituito dai seguenti :

«Allegato 8
(Art. 40-quater)

Diritto di copia in formato elettronico di registrazioni o documenti in formato elettronico.

Tipo di supporto	Dimensione del file in Kb (Kilobyte)	Importo forfettizzato	Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall'amministrazione
Supporti di memoria di massa: CD e DVD.	Fino a 40	€ 1,00	€ 3,00
	41-100	€ 2,00	
Posta elettronica o prelievo da sorgente remota.	101-200	€ 4,00	
	201-500	€ 8,00	
	501-1.000	€ 15,00	
	Oltre 1.000	€ 15,00 + € 6,00 ogni ulteriori 4.928 kilobyte o frazione di 4.928 sino a un massimo di euro 500.	

«Allegato 8-bis
(Art. 40-quater)

Diritto di copia forfettizzato per pagine trasferite dall'archivio informatico dell'ufficio giudiziario.

Tipo di supporto	Numero di pagine	Importo forfettizzato	Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall'amministrazione
Supporti di memoria di CD e DVD	1-4	€ 1,00	€ 3,00
	5-10	€ 2,00	
Posta elettronica o scarico da sorgente remota	11-20	€ 4,00	
	21-50	€ 8,00	
	51-100	€ 15,00	
	Oltre le 100	€ 15,00 + € 6 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100, sino a un massimo di 100.000 pagine.	

Diritto di copia su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico.

<i>Tipo di supporto</i>	<i>Diritto di copia</i>	<i>Costo aggiuntivo per supporto se fornito dall'amministrazione</i>
<i>Per ogni cassetta fonografica fino a 90 minuti</i>	<i>€ 7,00</i>	<i>€ 3,00</i>
<i>Per ogni cassetta videofonografica fino a 240 minuti</i>	<i>€ 9,00</i>	<i>€ 3,00</i>

».

ART. 7
(Abrogazioni)

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 266 (R), 267 (L), 268 (L), 269 (L), 270 (L), 271 (L), 272(L), 273 (L), 284 (R), 285 (R), 286 (R) e allegato n.7 del testo unico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 1 (Oggetto)

L'articolo 1 disciplina il perimetro applicativo del decreto, che ha per oggetto quattro distinti profili inerenti la materia delle spese di giustizia.

In primo luogo, il regolamento opera - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico in materia di spese di giustizia 115/2002 (d'ora in avanti Testo Unico) - una nuova determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, e sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso. L'attuazione dell'articolo 40 citato, consente poi l'abrogazione espressa della disciplina transitoria di cui agli articoli dal 266 al 273 (si veda il successivo articolo 7).

Al riguardo, occorre osservare , che l'articolo 4, comma 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha aggiunto al medesimo articolo 40, un ultimo comma, in base al quale "l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico".

Il comma 5 dello stesso articolo 4, inoltre, ha introdotto una disciplina transitoria, fino all'emanazione del presente regolamento, in base alla quale "i diritti di copia di cui all'allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciati in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissate per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo decreto".

Per effetto delle disposizioni del citato decreto legge, quindi, i diritti di copia, senza certificazione di conformità, di cui all'allegato 6 del Testo Unico sono stati aumentati del cinquanta per cento, mentre le copie rilasciate in formato diverso da quello cartaceo, sempre che i documenti siano presenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, sono stati determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate e nella misura precedentemente fissata in maniera forfettaria per le copie cartacee. L'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo Testo Unico è stata quindi sospesa per la parte relativa agli importi previsti per il rilascio di copia su supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

La disciplina del diritto di copia, prevista dall'articolo 40 del Testo Unico, deve quindi prevedere, oltre alla determinazione di nuovi importi che tengano conto dei criteri sopra enunciati (maggiorazione del cinquanta per cento del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo rispetto a quello previsto per il rilascio di copia su supporto elettronico, tenendo anche conto dei costi del servizio e di quelli per l'incasso), anche l'utilizzo di nuovi supporti elettronici.

A tal fine si è ritenuto di determinare gli importi dei diritti di copia, sia su supporto cartaceo che su supporto non cartaceo, in maniera forfettizzata secondo i citati criteri.

In secondo luogo, il regolamento modifica, secondo quanto previsto dall'articolo 191 del testo Unico, le modalità di pagamento del contributo unificato, onde adeguare tali modalità all'evoluzione tecnologica e aumentare gli

strumenti di pagamento a disposizione dei cittadini. A tal fine si è proceduto alla modifica dell'art. 192 che disciplina le modalità di pagamento.

In terzo luogo, il regolamento disciplina le modalità di pagamento dei diritti di copia, di certificato o nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, ai sensi dell'articolo 196 del Testo Unico, anche in questo caso al fine di adeguare tali modalità all'evoluzione tecnologica e allargare lo spettro delle modalità di pagamento. A tal fine si è proceduto all'introduzione dell'art. 196 - bis (R).

Infine, il regolamento incide su alcune disposizioni regolamentari del Testo Unico in materia di riscossione delle spese di giustizia, al scopo di semplificare l'attività svolta dagli agenti della riscossione, in linea con la riforma delle modalità di recupero delle spese attuata con la l. 18 giugno 2009, n. 69. A tal fine si è proceduto all'introduzione degli articoli 219 - bis (R) e 248 - bis (R).

Articolo 2 (Diritto di copia e di certificato)

L'articolo 2 che ha per oggetto i diritti di copia e di certificato, introduce di seguito all'articolo 40 del Testo Unico (Diritto di copia e diritto di certificato), gli articoli da 40 bis a 40 octies.

L'art. 40 bis prevede per il rilascio di copie cartacee di documenti un importo fisso, distinto per classi di pagine, maggiorato di almeno il cinquanta per cento rispetto a quello previsto per le copie di pagine trasferite dall'archivio informatico dell'ufficio giudiziario su supporto non cartaceo (all. n.6, che sostituisce il precedente allegato n.6 del T.U.).

L'art. 40 ter prevede che per il rilascio di copia autentica è dovuto un diritto aggiuntivo fisso, pari a 9 euro, per ogni singolo documento.

L'art. 40 quater detta la disciplina per le copie di documenti su supporto non cartaceo. In particolare è previsto il rilascio mediante invio per posta elettronica, prelievo da sorgente remota nonché mediante registrazione o memorizzazione su uno dei supporti indicati nelle tabelle contenute negli allegati n. 8, 8 bis e 8 ter del regolamento (che sostituiscono il precedente all.8 del T.U.). Possono essere utilizzati supporti forniti dall'utente, sempreché gli stessi rientrino in quelli indicati nelle predette tabelle e a condizione che siano utilizzabili dall'ufficio al quale viene fatta la richiesta delle copie.

Sono state distinte, inoltre, le ipotesi di copie in formato elettronico di registrazioni o documenti in originale elettronico rispetto alle copie in formato elettronico di documenti in originale cartaceo già esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, in ragione della diversa unità di misura (rispettivamente *kilobyte* e numero di pagine) cui è commisurato l'importo da corrispondere.

In entrambe le ipotesi (all. n.8 e all. n.8 bis) l'importo del diritto di copia è stato determinato in maniera fissa, rispettivamente, per dimensione del documento informatico o per classi di pagine, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee di cui all'allegato n. 6 del Testo Unico.

Gli importi del diritto di copia su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico, riportati nella tabella contenuta nell'allegato n. 8 ter, sono stati rideterminati prevedendo, rispettivamente, soltanto supporti fino a 90 minuti e fino a 240 minuti.

Al fine di mantenere le tabelle contenute negli allegati n. 8 e 8 bis aperte alla possibilità di utilizzazione di nuovi supporti elettronici, diversi da quelli espressamente ivi indicati (CD e DVD) è stato previsto l'aggiornamento periodico delle caratteristiche e delle tipologie dei supporti non cartacei con decreto

dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nelle tabelle contenute negli allegati n. 8 e 8 bis, è stato infine previsto un limite massimo del costo dei diritti di copia, al fine di non gravare eccessivamente sugli utenti nel caso di richieste aventi per oggetto un numero molto elevato di documenti. Il limite è previsto per le sole copie non cartacee, in ragione del fatto che l'utilizzo delle tecnologie informatiche prevede, rispetto alle riproduzioni cartacee, un aumento men che proporzionale del costo di gestione del servizio di rilascio delle copie e minori costi di materiali (carta, toner, usura dei macchinari ecc.).

L'art. 40 quinquies prevede per il rilascio urgente di copie che il diritto complessivamente dovuto sia triplicato, ma soltanto se la copia urgente è stata espressamente richiesta ed ottenuta. Rispetto alla formulazione dell'articolo 270 del Testo Unico, che prevedeva la triplicazione del diritto a seguito del rilascio delle copie entro due giorni anche se non richiesto dalla parte, la nuova disposizione del presente regolamento è stata coordinata con l'analoga previsione in materia di diritto di certificato, già prevista dall'articolo 273 del Testo Unico ed ora contenuta nell'articolo 40 octies del regolamento, in base alla quale la maggiorazione del diritto è dovuta "se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta".

L'art. 40 sexies dispone con riguardo ai diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace, riportando senza modifiche il contenuto del previgente articolo 271 del Testo Unico, che non necessita di aggiornamenti.

Analogamente l'art. 40 septies con riguardo ai diritti di copia nei procedimenti civili e penali di impugnazione, che riporta senza modifiche il contenuto del previgente articolo 272 del Testo Unico, norma che non necessita di aggiornamenti.

L'art. 40 octies disciplina poi l'importo del diritto di certificato. Rispetto al testo previgente, contenuto nell'articolo 273 del Testo Unico, si è operato unicamente un arrotondamento.

Articolo 3 (Modalità di pagamento del contributo unificato)

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 191 del Testo Unico, l'articolo 3 del presente regolamento modifica il comma unico del successivo articolo 192, al fine di rispondere alla necessità di un aggiornamento delle modalità di pagamento del contributo unificato, anche per via telematica.

Il Testo Unico prevedeva una triplice modalità di versamento del contributo unificato: a) ai concessionari; b) in conto corrente postale; c) presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati.

Tali modalità sono state mantenute con alcuni accorgimenti. Infatti, si è specificato che i concessionari sono stati ormai sostituiti dagli agenti della riscossione e si è chiarito che il versamento in conto corrente postale può avvenire

con modalità telematiche, onde adeguare tale forma di versamento a quelle nuove contestualmente introdotte.

Tali sono il pagamento telematico mediante bonifico bancario intestato alla tesoreria dello Stato e mediante versamento su modello F24, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

L'attuazione delle modalità di pagamento telematiche di cui alla lett. b) e alla lett. d) è stata rinviata, per quanto riguarda il bonifico bancario e postale, ad un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Entrate e DigitPa per i profili informatici, e ad una apposita convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle Entrate, per quanto attiene il versamento su modello F 24 e il relativo controllo dei versamenti.

Alla lettera f) è stata infine introdotta, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, una formula aperta all'evoluzione tecnologica: il versamento sarà possibile anche con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale.

La regolamentazione di tale ultima modalità è rimessa al decreto che il Ministro della giustizia è tenuto a emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i commi da 1 bis a 1 quater, che dettano le regole tecniche per le applicazioni delle modalità di pagamento di cui al comma 1, lett. b), d) e f).

Articolo 4 (Modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)

L'art.4, in attuazione di quanto previsto dall'art. 196 del testo unico, detta la disciplina relativa alle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, così consentendo l'abrogazione delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 284, 285 e 286 dello stesso (si veda il successivo articolo 7).

A tal fine si è provveduto ad inserire, dopo l'art. 196, l'art.196 bis (R) che indica nel dettaglio le nuove modalità di pagamento di cui alle lettere a), b), c), d) ed f), e le relative regole tecniche di attuazione, per le quali si fa rinvio ad appositi successivi provvedimenti da assumere mediante decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, con il concerto (o previo parere) delle altre amministrazioni interessate (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate, DigitPA).

Articolo 5 (Disposizioni per la razionalizzazione della procedura di riscossione delle spese di giustizia)

L'articolo 5 apporta alcune modifiche alle norme di rango regolamentare del Testo Unico, onde adeguare la disciplina secondaria della riscossione alle novità legislative introdotte dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.

Il comma 1 aggiunge, dopo l'art. 219 del T.U., l'art. 219 bis (R), prevedendo l'estensione alla nuova procedura di riscossione, che non consente più l'invito al pagamento spontaneo, la disposizione che già prima consentiva di annullare il

credito nei confronti del debitore irreperibile, a seguito della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 del codice di procedura civile. La norma, che fa salva l'ipotesi in cui il debitore, anche se anagraficamente irreperibile, sia tuttavia ristretto presso istituti di pena, consente di non attivare le dispendiose procedure della riscossione mediante ruolo nei confronti di soggetti verso i quali il recupero è da presumere impossibile. La decisione sull'annullamento da parte dell'ufficio è comunque subordinata al parere dell'avvocatura erariale, così come già previsto dal comma 1 dell'art. 219.

Il comma 2 aggiunge poi dopo l'art. 248 del T.U., l'art. 248 bis (R), assicurando ad Equitalia Giustizia Spa una maggiore flessibilità nella scelta dei canali di notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato, garantendole, oltre alla possibilità di operare ai sensi degli articoli 137 ss. del codice di procedura civile, anche quella di avvalersi delle restanti modalità di notifica (raccomandata A.R., senza applicazione della legge n. 890/1982, ufficiali della riscossione e messi notificatori nominati dagli agenti della riscossione) utilizzate dalle altre società del Gruppo Equitalia per le cartelle di pagamento e i restanti atti della procedura di riscossione a mezzo ruolo (cfr. art. 26, 49, comma 2, secondo periodo, e 50, comma 2, del DPR n. 602/1973).

Articolo 6 (Allegati)

Il presente regolamento provvede inoltre ad apportare le necessarie sostituzioni ad alcuni allegati del Testo Unico.

L'allegato 6, ora richiamato dall'articolo 40 bis, è sostituito da altro allegato, sempre relativo al Diritto di copia cartacea senza certificazioni di conformità.

L'allegato 8, ora richiamato dall'articolo 40 quater, è invece sostituito da tre allegati : 8 (Diritto di copia in formato elettronico di registrazione o documenti in formato elettronico); 8 bis (Diritto di copia forfettizzato per pagine trasferite dall'archivio informatico dell'ufficio giudiziario); 8 ter (Diritto di copia su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico).

Articolo 7 (Abrogazioni)

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui gli articoli 266 (R), 267 (L), 268 (L), 269 (L), 270 (L), 271 (L), 272 (L), 273 (L), 284 (R), 285 (R), 286 (F.) e l'allegato 7 (richiamato dall'abrogato art. 268), del Testo Unico. Si tratta di norme di legge contenenti disposizioni transitorie, in cui era prevista la vigenza in attesa dell'emanazione del presente regolamento. Si è operata perciò una delegificazione, espressamente prevista dagli articoli (L) 40 e 196 del Testo Unico (richiamate dalle norme di raccordo 266 e 284).